

DELIBERAZIONE 19 MAGGIO 2016
253/2016/R/COM

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTANZE DI PROROGA DI PROVVEDIMENTI AVENTI AD OGGETTO LA REGOLAZIONE DEL MERCATO *RETAIL* E MODIFICHE ALLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ 100/2016/R/COM E 102/2016/R/COM

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 19 maggio 2016

VISTI:

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE;
- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, 2009/73/CE;
- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo n. 102/14);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ora Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) 15 gennaio 2015, 3/2015/A (di seguito: Quadro strategico 2015-2018);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2015, 584/2015/R/com (di seguito: deliberazione 584/2015/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2016, 17/2016/R/com (di seguito: deliberazione 17/2016/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 100/2016/R/com (di seguito: deliberazione 100/2016/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 102/2016/R/com (di seguito: deliberazione 102/2016/R/com);

- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 19 aprile 2016 n. DMEG/PFI/6/2016 (di seguito: determinazione 6/2016).

CONSIDERATO CHE:

- il contesto di completa evoluzione del mercato *retail* ha portato all'esigenza, in linea con quanto prospettato nel Quadro strategico 2015-2018, di definire specifici interventi volti ad aumentare la concorrenza nei suddetti mercati, considerando al contempo le specifiche esigenze di tutela dei clienti finali; in tale ambito sono, tra l'altro, stati effettuati gli interventi finalizzati a definire:
 - a. la disciplina dello *switching* nel settore elettrico (deliberazione 487/2015/R/eel) e della voltura nel settore del gas (deliberazione 102/2016/R/com) nell'ambito del Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 129/10;
 - b. la disciplina della fattura di chiusura (deliberazione 100/2016/R/com);
 - c. il contenuto minimo delle risposte motivate ai reclami in tema di fatturazione di importi anomali (deliberazione 17/2016/R/com);
 - d. le misure ulteriori di tutela per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e gas (deliberazione 584/2015/R/com);
- sono pervenute all'Autorità, da parte di alcuni operatori e delle relative associazioni, istanze di proroga in merito all'entrata in vigore di alcuni degli adempimenti regolatori di cui alle deliberazioni sopra richiamate; con tali istanze è stato richiesto in particolare uno scaglionamento delle suddette entrate in vigore, attualmente concentrate nei mesi di giugno e luglio 2016, con data dell'ultima proroga richiesta per l'1 gennaio 2017;
- con riferimento agli adempimenti regolatori, di cui alla deliberazione 100/2016/R/com, le richieste di proroga si riferiscono a:
 - a. la previsione del termine di emissione della fattura di chiusura per permettere la ricezione del cliente finale entro 6 settimane dalla cessazione della fornitura;
 - b. il rispetto di uno specifico ordine di priorità per l'utilizzo dei dati di misura da utilizzare per la contabilizzazione dei consumi nella fattura di chiusura;
 - c. la messa a disposizione, per il settore elettrico, di un sistema di acquisizione dell'autolettura per i clienti finali titolari di punti di prelievo trattati monorari e alcuni obblighi relativi alla procedura di trasmissione, validazione e utilizzo in fattura di tale autolettura;
 - d. la previsione di una disciplina di indennizzi da riconoscere al cliente finale e che il venditore deve contabilizzare nella medesima fattura di chiusura; tali indennizzi sono posti in capo a:
 - il venditore, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'emissione della fattura di chiusura;
 - l'impresa distributrice, in caso di mancata messa a disposizione dei dati misura entro un termine congruo per permettere al venditore di utilizzare i medesimi nella fattura di chiusura;

- e. il completamento della disciplina degli indennizzi che l'impresa distributrice deve riconoscere al venditore in caso di ritardo nella messa a disposizione dei dati misura entro i termini previsti dalla regolazione;
- f. il monitoraggio delle fatture di chiusura, con estrazioni di dati semestrali a partire dai dati di competenza dall'anno 2015;
- con riferimento agli adempimenti regolatori, di cui alla deliberazione 102/2016/R/com, le richieste di proroga si riferiscono alle modalità di gestione delle autoletture e delle misure rilevate in occasione di voltura;
- il differimento dell'entrata in vigore dei provvedimenti sopra richiamati non risulta, in alcuni casi, supportato da specifiche ragioni tecniche anche in ragione dell'adeguato preavviso con cui è stata fissata l'entrata in vigore degli interventi e, per quanto attiene alle deliberazioni 584/2015/R/com e 17/2016/R/com, di quanto emerso nelle relative consultazioni; mentre, in altri casi, tale differimento non risulta attuabile in quanto gli adempimenti di cui ai suddetti provvedimenti derivano da obblighi previsti dal contesto normativo nazionale e comunitario;
- con riferimento specifico alla deliberazione 100/2016/R/com, invece, possono essere prese in opportuna considerazione le criticità segnalate in merito a:
 - a. la fatturazione degli indennizzi da riconoscere al cliente finale;
 - b. la nuova disciplina in tema di autolettura per il settore elettrico, con particolare riferimento alla necessità di adeguamento dei processi e dei sistemi per la gestione delle autoletture da parte dei distributori;
 - c. il monitoraggio, con particolare riferimento alla complessità dell'estrazione dei dati relativi all'anno 2015 nei termini previsti.
- con riferimento specifico alla deliberazione 102/2016/R/com, infine, fermo restando la necessità di massimizzare la disponibilità di dati di misura effettivi, possono transitoriamente essere prese in opportuna considerazione le criticità segnalate in merito a:
 - a. le modalità di trasmissione, per il tramite dell'utente della distribuzione, del dato di autolettura;
 - b. le modalità di validazione, riconduzione del dato di autolettura alla data di voltura e comunicazione dell'esito all'utente della distribuzione;
 - c. all'obbligo di rilevazione del dato di misura, qualora già disponibile un'autolettura validata.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- modificare le previsioni di cui alla deliberazione 100/2016/R/com, al fine di:
 - a. prevedere che gli indennizzi da riconoscere al cliente finale, relativi alle fatture di chiusura emesse entro il 2016, possano essere corrisposti entro 8 mesi dal termine previsto per l'emissione della fattura di chiusura, separatamente dalla stessa, ferma restando la maturazione del diritto agli indennizzi da parte dei clienti finali a partire dalle cessazioni di fornitura successive al 31 maggio 2016;
 - b. prorogare, all'1 gennaio 2017, l'entrata in vigore degli indennizzi in capo all'impresa distributrice di energia elettrica e a favore del venditore, con

- esclusivo riferimento ai casi di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione dell'esito dell'autolettura comunicata dai clienti finali titolari di punti di prelievo trattati monorari, anche in ragione dell'esiguità dei suddetti casi;
- c. prevedere un opportuno scaglionamento dei termini di comunicazione dei dati di monitoraggio relativi all'anno 2015;
- con riferimento alle previsioni di cui alla deliberazione 102/2016/R/com, di prevedere che anche le disposizioni, di cui all'articolo 10 e all'articolo 11 dell'Allegato A alla medesima deliberazione, abbiano effetti per le volture con efficacia dall'1 dicembre 2016, unitamente all'obbligatorietà di utilizzo dei tracciati di cui alla determinazione 6/2016;
 - conseguentemente prevedere che, fino alla data di cui al precedente punto, le modalità di gestione dell'autolettura in occasione della voltura possano essere definite delle imprese di distribuzione e che le medesime siano obbligate a rilevare il dato di misura nei casi di indisponibilità del dato di autolettura

DELIBERA

1. di prevedere che la deliberazione 100/2016/R/com sia modificata nei termini di seguito indicati:
 - a. in tutta la deliberazione le parole “deliberazione 102/2016/R/gas” sono sostituite con le parole “deliberazione 102/2016/R/com”;
 - b. al comma 14.1, le parole “..., secondo quanto stabilito dalla determina di cui al...” sono sostituite con le parole “... I termini, opportunamente scaglionati, e le modalità della comunicazione delle suddette informazioni sono stabiliti ai sensi del...”;
 - c. ai commi 14.2 e 14.4, le parole “della deliberazione 102/2016/R/com” sono sostituite dalle parole “della deliberazione 100/2016/R/com”;
 - d. al comma 14.7, dopo le parole “31 maggio 2016.” sono aggiunte le seguenti parole:

“ In sede di prima applicazione valgono le seguenti disposizioni:

 - a) fino alla data di cui al comma 7.1 della deliberazione 102/2016/R/com le modalità di trasmissione di cui al comma 4.4, lettera b) sono definite dalle imprese di distribuzione;
 - b) fino alla data di cui al comma 7.1 della deliberazione 102/2016/R/com l'impresa di distribuzione entro 5 giorni lavorativi dalla data di voltura:
 - i. effettua la validazione, riconduzione e comunicazione di cui al comma 8.1, lettera b);
 - ii. qualora il dato di autolettura validato non sia disponibile, è tenuta a rilevare e mettere a disposizione il dato di misura, eventualmente ricondotto alla data di voltura; in tutti i casi di indisponibilità della misura, il dato messo a disposizione deve essere stimato e validato;

- c) gli indennizzi di cui ai commi 7.1 e 11.2 relativi a fatture di chiusura che, ai sensi del comma 3.1, devono essere emesse fino al 31 dicembre 2016 possono essere corrisposti al cliente finale, separatamente dalla fattura di chiusura, entro 8 mesi dal termine di cui al medesimo comma 3.1;
 - d) gli indennizzi di cui al comma 10.3 relativi ai casi di mancata comunicazione dell'esito dell'autolettura ai sensi del comma 8.3 sono riconosciuti a decorrere dall'1 gennaio 2017.”
- 2. di prevedere che anche le disposizioni di cui all'articolo 10 e all'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com abbiano effetti per le volture con efficacia dall'1 dicembre 2016 e, a tal fine, di abrogare il comma 7.2 della medesima deliberazione;
 - 3. di prevedere che i flussi informativi, approvati con la determinazione 6/2016, siano obbligatoriamente utilizzati a partire dalla data di cui al precedente punto 2;
 - 4. di pubblicare il presente provvedimento, nonché le deliberazioni 100/2016/R/com e 102/2016/R/com, come risultanti dalle modifiche apportate, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni